

COMUNE DI CERRETO D'ESI

STATUTO

Adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 27.1.1992, successivamente aggiornato con delibera consiliare n. 45 del 29.9.1994

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Documento primario

1) Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi e norme contenute nella Legge 8/6/1990 n.142 e si richiama allo spirito e alla volontà che animarono e vollero lo Statuto Cerretese emanato nel 1537. In quell'anno l'Università e gli uomini del castello nella loro generale adunanza di un uomo per foco, volendo vivere sotto lo Statuto per la pace unione e bono vivere, de comune concordia senza contraditione alcuna diedero autorità et remissione a tre massari del castello, quali fecessero et fessero fare dicti Statuti. I tre massari furono: **Lorenzo de Thomasso, Damiano de Andrea e Gratoso de Thomasso**, quali hanno facto componere dicto Statuto.

2) La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della comunità locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola che associativa, l'instaurazione di controlli tecnici e politici della Società amministrata sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante di ogni attività comunale.

ART. 2

Autonomia del Comune.

1) Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico.

2) Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3) È titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti delle leggi esistenti e dello Statuto. Esercita, altresì, le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione. Opera in difesa e affermazione dei principi fondamentali della costituzione repubblicana, dei valori della democrazia contro ogni attentato agli ideali di libertà, giustizia ed uguaglianza.

4) Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture e dei servizi da parte delle organizzazioni di volontariato delle altre associazioni.

5) Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) informa la propria attività ai principi della sovranità popolare ed ispira la propria azione ai principi della legalità favorendo l'instaurazione di rapporti di fiducia tra amministratori ed amministrati;

b) tutela e promuove i diritti dei cittadini, quali protagonisti della Comunità Cerretese senza disparità di sesso, fede politica e religiosa con l'integrale sviluppo della persona impegnandosi a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale e favorisce l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri e immigrati che desiderino fissare la residenza nel suo territorio e si attiverà compatibilmente con le proprie risorse per venire in sostegno delle Comunità nazionali colpite da particolari calamità ed analogamente verso esuli politici e popolazioni di altre nazionalità costrette all'emigrazione per particolari disagi dovuti a stato di guerra o regimi dittatoriali.

c) promuove e attua le cosiddette "azioni positive" intese come misure a beneficio delle donne al fine di rimuovere ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità e di dignità per uomini e donne;

d) istituisce la commissione delle elette, costituita dalle donne elette nel Consiglio Comunale, negli eventuali consigli di quartiere e nelle Commissioni, e da rappresentanti esterne ai Consigli espressione di associazioni e movimenti femminili. La Commissione avrà compiti di proposta e controllo sulla attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e della Regione;

e) istituisce una Consulta di settore per il lavoro femminile, di associazioni di donne che possano far valere la propria specificità nell'adozione di delibere riguardanti vari settori del mondo del lavoro;

f) tutela e sostiene la famiglia, intesa come primo nucleo naturale nell'ambito della società. Riconosce la sua funzione educativa insostituibile dei giovanissimi e dei giovani, di rete protettiva nei casi di difficoltà o disagio delle persone nella consapevolezza di dover riferire ad essa forme di intervento a favore dei componenti svantaggiati. In particolare crea aiuti e sostegni per essa specialmente nei casi in cui siano presenti ed accolti al suo interno membri in particolari condizioni di difficoltà: anziani, portatori di handicaps, tossicodipendenti, malati cronici. Riconosce infine la famiglia come unità dinamica all'interno della società civile che trova la sua completezza proiettandosi all'esterno, nell'interazione di tutto l'ambito sociale, per la tutela e la continuità di un positivo futuro dell'individuo;

g) favorisce il superamento degli squilibri territoriali esistenti nel proprio ambito, in particolare cura la parità delle condizioni civili, sociali ed economiche tra città e campagna.

h) riconosce il valore prioritario della solidarietà, indirizza e coordina per la sua realizzazione tutte le energie esistenti nella società, anche attraverso il sostegno fattivo alle organizzazioni di volontariato;

i) tutela la salute fisica e mentale anche negli ambienti di lavoro mediante l'attenzione alle forme di prevenzione con particolare attenzione ai tossicodipendenti; tutela e favorisce portatori di handicaps eliminando le cause di disparità, creando anche idonee opportunità di inserimento lavorativo; promuove, sostiene e realizza un efficiente servizio sociale che abbia particolare attenzione per le persone anziane, favorendone il godimento a categorie in particolare stato di disagio, anche mediante tariffe differenziate. A tal fine si costituisce una consulta permanente per l'assistenza sociale.

1) valorizza e recupera le tradizioni e le consuetudini locali ed il complesso dei beni storici ed artistici presenti sul territorio sia ai fini di crescita culturale che di sviluppo turistico;

m) garantisce l'equilibrio ecologico e valorizza gli ambienti urbani e naturali intesi come patrimonio prezioso adottando le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;

n) presta attenzione attiva ai giovani, mediante il sostegno alla realizzazione del diritto allo studio ed alla cultura, alle libere forme associative culturali, politico—sociali, sportive e del tempo libero;

o) favorisce la massima occupazione anche attraverso lo sviluppo di forme associative e di cooperazione soprattutto giovanile; promuove e tutela la funzione sociale del lavoro e dell'iniziativa economica pubblica e privata;

p) cura l'informazione e l'assistenza ai cittadini relativamente ai servizi erogati dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato;

q) promuove l'esercizio delle proprie funzioni e servizi per ottenere la maggiore efficienza ed utilità sociale, in cooperazione od in associazione ove possibile con i Comuni vicini, attraverso la Comunità Montana Alta Valle dell'Esino, l'Associazione dei Comuni Marca dell'Alto Esino ed altri assetti territoriali possibili;

r) rafforza i rapporti di collaborazione e lo spirito di unione tra i Comuni e le Comunità Montane e l'Associazione dei Comuni Alta Valle dell' Esino, in modo da costituire una presenza politica unitaria più forte e significativa a livello regionale allo scopo di favorire interscambi politici, culturali, economici, turistici e sociali;

s) mantiene legami, sociali, economici e culturali con i cittadini cerretesi emigrati altrove favorendone altresì il rientro sia in via temporanea che in via definitiva;

6) L'organizzazione delle strutture é diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7) Il Comune concorre, in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 3 Soggetti attivi.

Il Comune di Cerreto d'Esì é costituito dalla comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio, indicato con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

ART. 4

Finalità.

Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'Ente dall'art.9 delle legge 8 giugno 1990 n.142.

ART. 5 Sede

La sede legale degli Organi di Governo è fissata nel Capoluogo di Cerreto d'Esi specificatamente nel Palazzo sito in P.zza T. Lippera n.5. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

ART. 6 Stemma e gonfalone.

1) Il Comune ha lo stemma e il gonfalone bozzetti allegati al presente statuto.

2) Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è gonfalone sul quale capeggia lo stemma.

3) Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo parere favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore e scortata dai Vigili Urbani.

ART. 7 Legge fondamentale.

1) Nel corso delle norme seguenti il "Legge fondamentale" è sempre riferito richiamo alla legge 8 giugno 1990 n.142 "Ordinamento delle Autonomie Locali" e alla legge 25 marzo 1993,n.81.

TITOLO II

ART. 8 Organi

1) Sono organi del Comune: Il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale.

ART. 9

IL SINDACO

Elezione del Sindaco

1) L'elezione del Sindaco avviene contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, con il sistema maggioritario a suffragio universale diretto.

2) Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di quattro anni.

3) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

4) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da non meno di quaranta e da non più di cento elettori iscritti nelle liste del Comune.

5) All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

6) Il cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco, unitamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale e al programma amministrativo vanno affissi all'Albo Pretorio Comunale.

7) Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai 3/4. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai 2/3.

8) Nella scheda è indicato a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.

9) Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

10) È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di

ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

ART. 10 Competenze del Sindaco

1) Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2) Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3) Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

4) Il Sindaco provvede a:

a) convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, eseguire le rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;

b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) nominare i messi notificatori straordinari in occasione delle consultazioni elettorali;

d) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive, mediante appositi ordini di servizio, al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali il sindaco attiva i procedimenti di cui all'art.23 del presente Statuto e di cui all'art.33 della legge 08/06/1962, n.604.;

e) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può delegare per detta incombenza un assessore o consigliere;

f) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art.54;

g) comunica al Consiglio la nomina o la revoca di uno o più Assessori;

h) negare l'esibizione degli dell'amministrazione comunale, motivando in base a quanto previsto nell'apposito regolamento comunale;

i) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

1) irrogare le sanzioni disciplinari più gravi censura, sentita la Commissione di disciplina;

m) sospendere, in via d'urgenza, i dipendenti comunali;

n) rilasciare le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa;

o) rilasciare le concessioni edilizie;

p) adottare gli atti previsti dallo Statuto e dal regolamento per lo svolgimento del Referendum di cui all'art. 42 e seguenti;

3) Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente apportati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità;

4) Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

5) Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge e collabora con gli organi decentrati del governo;

6) Il Sindaco esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi regionali;

7) Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune;

8) All'atto della proclamazione il Sindaco è investito delle funzioni di capo dell'amministrazione. Nella prima seduta consiliare viene effettuata la convalida del Sindaco, cui seguirà il giuramento, senza attendere l'esito del controllo dell'organo regionale. Il giuramento, che è un atto dovuto, è condizione per il Sindaco per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo;

9) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

ART. 11 Poteri del Sindaco

1) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.

2) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3) Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della Legge 142/1990.

4) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6) Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

7) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere

motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

8) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

9) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

10) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono la decadenza e lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

11) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Municipale.

12) All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

13) Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio. Il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge dello Stato.

ART. 12

VICE SINDACO

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale alla prima seduta successiva all'elezione.

Il Vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19/03/1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18/01/1992, n.16.

ART. 13 CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dal numero di membri stabilito dalla legge 25 marzo 1993 n.81 e dura in carica quattro anni;

2) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco;

3) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale deve essere sottoscritta dagli elettori del Comune, in numero stabilito dalla legge 25 marzo 1993, n.81;

4) L'elezione dei Consiglieri Comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco (nei Comuni sino a 15.000 abitanti);

5) Le liste di candidati alla carica di consigliere comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiori ai 3/4. Ciascuna lista è collegata ad un candidato Sindaco. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere s'intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti al candidato alla carica di Sindaco ad esso collegata.

6) Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7) Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo

seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

8) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

9) Il Consiglio nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960, n.570;

10) I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;

11) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

12) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

13) Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

La Commissione è composta da cinque Consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi; risultano eletti i Consiglieri più votati.

Deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei funzionari ed impiegati, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

La Commissione, insediata dal Sindaco, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo Presidente. Il funzionamento della Commissione di indagine è disciplinato dal Regolamento Consiliare.

14) Il Consiglio si scioglie in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;

15) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta;

16) Nei Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;

17) Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo la surrogazione a norma del comma precedente;

18) Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e la vigilanza del Comune;

19) Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell' Interno:

a) quando compia atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

Nell'ipotesi di cui sopra, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'Ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione

inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

20) Nei casi diversi da quelli previsti di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

21) Il rinnovo del Consiglio nell'ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

22) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori.

23) Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

24) Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i Consigli Comunali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

ART. 14

Convocazione del Consiglio

1) Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

2) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato;

3) Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

4) Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo casi previsti dal regolamento;

5) Il Consiglio si riunisce periodicamente ed è convocato dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno e la data;

6) Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere, che a cura del Segretario Comunale saranno corredate dei pareri di cui all'art.53 della legge 142/1990;

7) La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale;

8) L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.

9) Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

10) Il differimento di cui al comma precedente si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta;

11) L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo Pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta;

ART. 15

Prerogative dei Consiglieri

1) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

3) Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo casi previsti dal regolamento.

4) Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione;

5) I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge 8/6/1990, n.142. I Consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta ai sensi dell'art.45 della legge 8/06/1990, n. 142.

6) I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

7) Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico—organizzativi.

8) Il Consiglio è convocato in una data compresa nei 15 gg. feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.

Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

ART. 16

Funzionamento del Consiglio

1) L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato dai due terzi dei componenti.

2) Ai fini di indagine e di studio su argomenti di interesse della comunità comunale, il Consiglio può istituire Commissioni speciali o permanenti. Il regolamento determina la composizione, la competenza e

modalità di funzionamento di ciascuna commissione, al cui interno dovranno essere rappresentati tutti i gruppi consiliari.

3) Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.

4) Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richiesta dalla legge e dal presente statuto. Per la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alle minoranze, sono proclamati eletti i designati dalle minoranze stesse che hanno riportato maggiori voti.

5) Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

6) Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.

7) In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del consiglio sono valide, purché intervengano almeno quattro membri. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

8) I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

9) Le dimissioni del consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia sin dal momento della presentazione e sono definitive e irretrattabili.

10) Di ogni seduta del Consiglio sono redatti i verbali dal Segretario Comunale che vengono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco. Il Segretario Comunale è responsabile della stesura dei verbali delle deliberazioni, il testo deve riportare la sintesi organica degli interventi;

l'integrale trascrizione degli stessi deve essere esplicitamente richiesta dall'oratore al quale si fa obbligo la consegna del testo scritto al Segretario. Qualora un consigliere ritenga che il verbale della seduta sia stato redatto in termini infedeli o incompleti, ha facoltà di richiedere l'integrazione dell'atto stesso, consegnandone copia della parte che intende proporre per l'inserimento al Segretario Comunale.

ART.17 Competenze del Consiglio

1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico — amministrativo, rappresenta la sovranità popolare ed ha competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art.15 della Legge 8 giugno 1990, n0142;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri comuni e quelle Comune e la Provincia, la costituzione modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti tra il e la e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipa :ione;

f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

o) la nomina del revisore economico - finanziario;

p) la nomina della Commissione per i Referendum;

q) l'invio di deliberazioni di Giunta all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n0142;

2) Le deliberazioni adottate sugli argomenti di cui al presente articolo non possono essere assunte in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.18

PUBBLICIZZAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI DEI CONSIGLIERI E DELLE LISTE, INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO DEPUTATO AL CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO -

1) Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste depositano unitamente alla candidatura ed alla lista, una dichiarazione sull'entità della spesa massima vincolante per la campagna elettorale propria del candidato e della lista collegata.

2) Entro i venti giorni feriali successivi a quello dell'elezione, il Sindaco eletto e gli altri candidati Sindaci presentano al Segretario Comunale un

rendiconto delle spese sopportate raggruppate per categorie. Il Segretario Comunale ha il compito di portare i rendiconti delle spese all'esame del Consiglio Comunale, organo deputato al controllo e alla verifica degli esatti adempimenti, nella prima seduta collegiale;

3) Il preventivo ed il rendiconto sono pubblicati all'albo Pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo alle elezioni e per una durata di trenta giorni consecutivi, dandone avviso al pubblico nelle forme più opportune.

4) I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi sono rilasciati a richiesta.

ART. 19 COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2) Il regolamento disciplina il loro numero, la competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3) Le Commissioni devono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli assessori competenti. Possono, altresì, invitare gli organismi associativi, i funzionari e i rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art.20 Attribuzioni delle Commissioni

1) Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame consultivo delle proposte di particolare interesse, su cui la Giunta Municipale intende richiedere il preventivo parere, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale.

2) Compito delle commissioni temporanee o di quelle speciali è l'esame delle materie relative a questioni di carattere contingente o particolare individuate dal Consiglio Comunale.

3) Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

-- le procedure per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

— le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

-- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

4) La nomina dei presidenti delle commissioni è di competenza delle commissioni medesime.

Tutte le commissioni, comprese quelle previste dalle leggi, operano con l'assistenza di un funzionario comunale delegato dal Segretario, salvo diversa disposizione particolare.

ART. 21

Pareri obbligatori

1 -- Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge.

2— Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

3—Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello del segretario, gli atti relativi a:

- la convalida degli eletti;
- l'elezione della Giunta;
- le dimissioni o revoca dell'assessore e contemporanea sua sostituzione;
- la nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali;
- la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti e aziende;
- la mozione di sfiducia costruttiva;
- gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.

ART. 22

Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

1) Sono tenuti all'espressione del parere regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

2) il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:

-- di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre—impegno" nei registri contabili;

— della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spese;

— di conformità alle norme fiscali;

— di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità.

Art. 23

Responsabili dei servizi

1) Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è il soggetto che ha la responsabilità e direzione di un servizio avente imputazione di competenze, anche disomogenee, se privo di articolazioni interne.

Art. 24

Conflitto di interessi nei pareri

1) In osservanza all'Art. 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, la cui vigenza è stata confermata dall'Art. 64 lett. c della legge fondamentale, il segretario ed i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni, o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2) Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3) Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio.

4) Nel caso in cui quanto previsto dal comma precedente non sia realizzabile, si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 53 della legge fondamentale ed il segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.

5) Nel caso in cui non sia disponibile il vice segretario, il segretario dichiara nella proposta la sua astensione dal parere motivando anche circa l'assenza del sostituto.

ART. 25 COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI INDAGINE

1) Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine e d'inchiesta sull'attività dell'Amministrazione per lo svolgimento di compiti che saranno di volta in volta individuati dal Consiglio.

2) La Commissione di indagine svolge un'attività finalizzata alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti o di bisogni della comunità locale, preordinata all'adozione motivata e consapevole delle proprie determinazioni.

3) La Commissione d'inchiesta, che si avvale anche di attività d'indagine, sottende invece generalmente la ricerca di investigazione (disposta da chi ne ha l'Autorità) finalizzata all'accertamento di responsabilità, colpe o comunque di una situazione patologica nell'attività.

4) Di queste Commissioni non possono far parte estranei, la nomina dei componenti deve avvenire all'interno del Consiglio e l'elezione deve essere effettuata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 26 COMPOSIZIONI DELLE COMMISSIONI

1) Tutte le Commissioni tecnico consultive debbono essere presiedute e composte esclusivamente da tecnici ed esperti. Il Regolamento consiliare prevederà l'elenco delle Commissioni ed il loro funzionamento.

ART.27 ELEZIONE DELLE COMMISSIONI

1) La competenza alla nomina dei componenti le Commissioni, laddove non sia riservata dalla legge al Consiglio Comunale, è del Sindaco.

ART.28
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

É prevista la possibilità di costituire la Commissione delle pari opportunità, finalizzata alla stesura dei piani per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari condizioni tra uomo e donna e possono fornire proposte e suggerimenti per l'effettiva attivazione delle azioni positive nel campo dei diritti politici, dell'elettorato passivo e del lavoro e anche per attuare le direttive comunitarie.

ART. 29
LA GIUNTA MUNICIPALE

La Giunta Municipale è composta da due Assessori di cui uno è il Vice Sindaco.

É prevista la nomina ad Assessori di Cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

La Giunta Municipale è nominata dal Sindaco, unitamente al Vice Sindaco, che ne dà comunicazione al

Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Contestualmente all'accettazione della carica, gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tali condizioni nel documento di nomina.

La Giunta provvede nella sua prima seduta a verificare le condizioni di eleggibilità di ciascun Assessore, formalizzando l'avvenuto positivo controllo, con l'apposito atto collegiale.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Gli Assessori delegati dal Sindaco rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne deve dare motivata comunicazione al Consiglio.

L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità: l'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio.

La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza i componenti. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo deliberazione della Giunta stessa.

La Giunta delibera a maggioranza di voti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Sindaco.

L'Assessore che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, decade dalla carica. Il Sindaco provvede alla sostituzione.

ART.30

Competenza della Giunta

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Indirizza la sua attività all'amministrazione dell'Ente in attuazione del programma del Sindaco ed approvato dal Consiglio Comunale ed all'esercizio di attività di impulso e di proposta per l'amministrazione dell'Ente. La Giunta esplicita la sua competenza per l'emanazione di atti ad alto contenuto discrezionale, per quegli atti cioè che assumono valenza di indirizzo per la gestione dell'Ente.

2) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività. Gli atti di competenza della Giunta, sono costituiti da quegli atti che non siano per legge espressamente riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale e ai funzionari dirigenti. Restano esclusi fra le sue competenze, tutti gli atti di attività gestionale dell'Ente.

3) Compete alla Giunta:

a) Approvazione dei progetti preliminari ed esecutivi già inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche di cui alla legge quadro ed approvato dal Consiglio Comunale.

b) le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

c) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti a terzi;

d) avvio del procedimento per la copertura dei posti.

e) ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco, del Consiglio, del Segretario Comunale e dei funzionari responsabili dei servizi.

4) La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo, ai sensi dell'art.45, comma 1, della legge 08/06/1990, n142;

5) La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, pena di decadenza;

6) L'annuale relazione al Consiglio Comunale di cui al comma 20 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo;

7) Deliberazioni a contrattare (art.56 della Legge 142/90);

ART. 31 Responsabilità

1) Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2) Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione.

ART. 32 Obbligo di astensione

1) Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30/04/1981 n0 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte dalle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune o degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2) Il divieto di cui al comma i comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 33

Seduta di seconda convocazione

1) La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, non oltre gli otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti ed è valida con la presenza di n.4 dei consiglieri o dei componenti assegnati.

2) Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta.

3) Gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al 1 comma divengono oggetto, tutti, delle successive sedute in prima convocazione.

Art. 34

Sostituzione del Segretario

1) Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala delle adunanze dell'organo collegiale per effetto delle norme contenute nell'Art. 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n0 383, o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.

2) Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzione di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

3) Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può aver luogo.

Art. 35

Disciplina delle adunanze

1 — Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.

2— Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza per i casi previsti dal regolamento facendolo risultare al verbale.

3 — Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 36 Delle votazioni

1 — I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

2 — Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.

3 — Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.

4 — Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

5 — Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diverse disposizioni di legge o di questo statuto.

Art. 37 Dei regolamenti

1 — Nel rispetto della legge e del presente statuto il Consiglio adotta i regolamenti di cui all'Art. 5 della legge fondamentale nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.

2 — I regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso.

3 -- I regolamenti edilizi di igiene, polizia urbana, polizia rurale e le loro variazioni, sono sottoposte alla discussione del consiglio soltanto dopo che

lo schema proposto sia stato depositato per 15 giorni presso gli uffici del servizio pertinente, con facoltà per chiunque residente di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali, fare proposte scritte di modifiche ed aggiunte.

4 — Il deposito deve essere opportunamente pubblicizzato in anticipo.

5 — Copia del materiale pervenuto è rimesso alla giunta ed ai capi gruppo consiliari, con le valutazioni dell'ufficio competente almeno 5 giorni prima di quello fissato per la discussione della proposta fissato per del regolamento.

6 — I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi dell'Art. 46 della legge fondamentale entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

7 — Il Comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali vigenti, consegnando copie al prezzo di puro costo.

Art. 38 Albo pretorio

1 -- Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali. Esso è collocato nella sede comunale.

TITOLO III

DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I Partecipazione popolare

ART. 39 Norme di valorizzazione

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale attuando tutte quelle forme di informazione attraverso le diverse espressioni di comunicazione.

Art. 40 Consultazioni popolari

1) Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle

associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra forma economica o sociale, anche su specifica loro richiesta in materia di esclusiva competenza locale.

Inoltre il Comune può promuovere periodiche conferenze pubbliche inerenti il funzionamento e l'organizzazione dei servizi comunali.

L'indizione e l'esecuzione della consultazione non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 41

Partecipazione al procedimento amministrativo

In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione si applicano le norme contenute negli artt.5 ultimo comma, 7 - 8 - 9 - 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

Il Segretario vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti riferendo al Sindaco. È vietato l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori.

Art. 42

Responsabilità del procedimento

Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e della adozione dell'atto finale, l'individuazione del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n° 241 deriva direttamente dal regolamento organico e dalla pianta organica vigente.

ART. 43

Diritto di accesso e di informazione ai cittadini

I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento del decentramento e della partecipazione le quali dovranno comunque riguardare:

1° — la disciplina per l'individuazione da parte del sindaco su proposta del segretario, del responsabile di ciascun tipo di procedimento;

2° — le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;

3° — l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle loro associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e tutela del suolo;

4° — la disciplina dell'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative;

5° — la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente, consistenti in ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni formata dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzata ai fini dell'attività amministrativa, fermo restando la tutela ai fini di giustizia;

6° — la disciplina del rilascio delle copie al puro prezzo di costo;

7° — l'indicazione delle materie in cui il Sindaco è facoltizzato con proprio decreto motivato, su proposta del Segretario, ad inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa;

8°—l'esclusione dal diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari.

ART. 44

Diritto di istanza e di reclamo

I cittadini residenti singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Sindaco o il Segretario o il Responsabile del Servizio a cui sia stata affidata l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.

ART. 45

Diritto di petizione, proposta e Referendum Consultivo.

Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di un quinto dei cittadini elettori al Consiglio Comunale, alla Giunta, per richiedere motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria. I documenti di cui sopra, una volta istruiti ai sensi dell'art. 52 e 53 della legge fondamentale, sono comunque sottoposti entro trenta giorni all'organo di governo cittadino avvertendone il primo firmatario.

1) È istituito il Referendum consultivo. Esso è un istituto che permette agli amministratori di assumere determinazioni nella consapevolezza dell'orientamento prevalente nella Comunità su materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

2) Non sono ammessi Referendum su questioni concernenti persone; tributi; tariffe ed oneri a carico dei cittadini; Statuto e Regolamento interno al consiglio comunale; espropriazione di pubblica utilità; su materie nelle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge e su quelle nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.

3) Il Referendum consultivo riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i residenti anagrafici del Comune che alla data di consultazione abbiano compiuto il 180 anno di età.

4) La proposta di indizione del referendum consultivo può essere avanzata dal consiglio Comunale e per iniziativa popolare.

5) Le proposte avanzate dal Consiglio Comunale debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La proposta di

iniziativa popolare deve essere avanzata da n.50 elettori , va sottoscritta da almeno 1/4 di cittadini aventi diritto al voto.

6) Entro 30 giorni dalla richiesta, una Commissione composta dai capigruppo consiliari, dal Difensore Civico e dal Segretario del Comune decide, a maggioranza assoluta dei voti, sull'ammissibilità delle richieste di referendum di iniziativa popolare. Le decisioni della Commissione non sono vincolanti. Il Consiglio comunale con propria deliberazione a maggioranza assoluta degli assegnati ammette il Referendum.

Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.

7) I referendum vengono effettuati non più di una volta l'anno in unica sessione nei periodi previsti per le elezioni comunali, possono riguardare non più di tre quesiti (uno per ogni scheda) che debbono essere indicati in maniera chiara, semplice ed univoca.

8) Nessuna questione sottoposta a referendum può formare oggetto di nuovo referendum prima che siano trascorsi 5 anni dal primo.

9) Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

10) Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgano in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia con decisione vincolante per entrambe le parti la commissione di cui al comma 6 del presente articolo, secondo tempi e modalità previsti dal regolamento.

11) Il referendum decade altresì in caso di scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha proposto.

12) Entro 30 giorni dalla consultazione il Sindaco ne rende noto il risultato. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio entro i successivi 30 giorni i provvedimenti consequenziali sull'oggetto del quesito. Entro 30 giorni dalle consultazioni il Consiglio comunale proclama l'esito della stessa. Qualora il Consiglio ritenga di dover disattendere in tutto o in parte le indicazioni del referendum deve motivare il proprio comportamento.

13) Il Consiglio Comunale con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, può limitare la consultazione ad una parte

determinata del corpo elettorale. Il regolamento ne stabilisce le procedure così come per l'intero svolgimento dei referendum.

TITOLO IV

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I

COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 46

Collaborazione fra Comuni e Province

Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della norma contenuta al 6 comma dell'art.15 della legge fondamentale, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale, o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.

Il Consiglio Comunale, in sede di formazione dei programmi dell'Ente individua, per gli effetti della norma contenuta nel 20 comma dell'art.14 della legge fondamentale, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando. "Il Comune può avvalersi dell'assistenza tecnico—amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione senza oneri per il Comune".

ART. 47

Collaborazione fra enti locali

Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità Montana e l'Associazione dei Comuni, quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti.

ART. 48

Forme di collaborazione

Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt.24 e 25 della legge fondamentale con l'osservanza per le convenzioni, anche delle

disposizioni contenute nell'art. 11, commi 20 e 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, come indicato dall'art.15 di questa stessa legge.

ART. 49 ConSORZI

1 — Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art.23 della legge 8 giugno 1990,n.142, in quanto compatibili.

2 — Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3 — In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4 — Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'art.15 comma 5°.

ART. 50 Obbligo di riferire al Consiglio

È norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al consiglio comunale sull'attività svolta dall'ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

ART. 51 Rapporti con la Comunità Montana e l'Associazione Intercomunale Alta Valle dell' Esino

Il Comune può delegare alla Comunità Montana e all'Associazione Intercomunale dell'esercizio delle sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro della attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

ART. 52 Conferenza dei servizi

La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art.27 della legge fondamentale, costituiscono un modo ordinario per il nostro Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta. L'accordo non può essere sottoscritto dal Sindaco se non previa deliberazione della Giunta municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio. Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio Comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà procedere di iniziativa salva la ratifica di cui al 50 comma dell'art.27 della legge fondamentale.

ART. 53

Associazioni, cooperazione, volontariato e "pro-loco" ecc.

1) Il Comune valorizza le libere forme associative, il volontariato la cooperazione, e la "pro-loco", la banda musicale cittadina e la festa dell'uva, operanti nel territorio comunale. A tal fine:

— sostiene la loro attività con strutture e con mezzi finanziari;

— riconosce la rispettiva rappresentanza sociale e di interessi ai fini consultivi e di partecipazione, in particolar modo sostiene la festa dell'Uva e tutte quelle iniziative atte alla valorizzazione delle risorse e dei prodotti tipici locali;

— concorda programmi comuni, attraverso incontri periodici;

— consente ad essi, con modalità regolamentate, l'accesso agli atti, alle informazioni, nonché alle strutture dei servizi concedendo ad essi anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi, previa convenzione ed accertamento dei requisiti.

2) È istituito un Albo delle associazioni operanti nel Comune articolato per settori di intervento, al quale si accede su domanda, corredata dallo statuto e dall'atto costitutivo.

3) L'iscrizione all'Albo dell'associazione del volontariato è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla legge 11.8.91 n.266.

4) L'iscrizione all'Albo è condizione per fruire del sostegno del Comune, salvi gli interventi di formazione per il nuovo associazionismo.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 54

Qualificazioni e caratteristiche

1) I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

2) I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3) Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 55

Aziende speciali ed istituzioni

1 — L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2 — L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3 — Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4 — Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5 — L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti

6 — Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune;

7 — Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8 — Il Revisore del conto del comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 56

Posizione

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, è titolare della funzione di direzione della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il Sindaco. La direzione si realizza a mezzo del coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio al fine di darle coesione, organizzata complementarietà, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dei servizi e dell'attività comunale.

ART. 57 Funzioni

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:

— dirige l'attività di tutti i responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa.

Il Segretario è responsabile:

— degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonché dell'attuazione di tutti i provvedimenti e pertanto vigila costantemente sui servizi istituzionalmente competenti alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;

— dell'istruttoria delle deliberazioni delle quali attesta la compiutezza in sede di espressione del parere di legittimità richiesto dall'art.53 della legge fondamentale;

— del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati. Il Segretario prende parte alle riunioni della Giunta e del Consiglio con diritto di iniziativa per quanto attenga a provvedimenti di natura organizzativa e gestionale a valenza generale. Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

— Può rogare sull'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale i contratti.

— Spetta la presidenza della Commissione giudicatrice dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.

— Il Segretario è capo del personale agli effetti degli artt.106 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, applicabile al procedimento disciplinare del personale degli enti locali, per effetto della norma contenuta nel 9° comma dell'art. 51 della legge fondamentale.

— Provvede all'utilizzo al meglio del personale assegnato distribuisce gli affari, opera i trasferimenti all'interno della struttura in posti di pari qualifica funzionale o in caso di particolari e temporanee esigenze del servizio e nei limiti e alle condizioni previste, in posti immediatamente inferiori o immediatamente superiori alla qualifica posseduta; ai sensi degli artt.100,101,102 e 103 dello statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3 ha l'obbligo dell'iniziativa di apertura di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti e provvede alla irrogazione del richiamo scritto e all'applicazione della censura; contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso gerarchico al Sindaco che provvede su parere del Segretario. Firma gli atti anche se impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sempre che si tratti di atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o di atti di ordinaria gestione dei servizi e privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che devono essere assunti su parere vincolante di collegi interni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica.

— Il Segretario può designare i responsabili dei servizi a provvedere alla firma degli atti di rispettiva competenza aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

ART. 58

Il Vice Segretario

Un funzionario di livello apicale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

ART. 59

Organizzazione degli uffici e del personale

Ai responsabili dei Servizi servizi competono:

— la direzione, secondo le vigenti disposizioni, del proprio Servizio.

— la direzione, l'esecuzione e il coordinamento dei compiti e mansioni attribuiti al Servizio e l'attuazione delle disposizioni impartite dal Segretario

Comunale; il controllo e la responsabilità del personale assegnato al Servizio stesso.

— La verifica periodica del carico di lavoro del servizio e della produttività dell'ufficio e l'adozione di iniziative per il miglioramento della struttura.

— Le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

— La formulazione di proposte al Segretario Comunale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

— Gestione del personale subordinato e le risorse finanziarie e strumentali assegnate al servizio.

— I dirigenti dei Servizi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli Uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e degli obiettivi da raggiungere.

— Attribuzioni connesse all'attività di gestione dell'Ente, compreso il rilascio delle autorizzazioni, concessioni comprese nell'esercizio di funzioni di competenza dell'Ente, secondo i contenuti del decreto legislativo n.29/1993.

— Previsione della conferenza dei servizi quale momento di verifica collegiale dell'attività di gestione.

— È prevista la redazione di un Regolamento Organico per la disciplina, la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente. Il Regolamento si uniforma rigidamente al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita esclusivamente al Segretario Comunale e ai responsabili dei Servizi.

— Il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

— I responsabili dei servizi, nelle azioni volta alla gestione di funzioni e servizi di loro competenza, propongono al Segretario Comunale gli atti da sottoporre agli Organi elettivi, attestandone la regolarità tecnica.

— I responsabili dei servizi possono altresì stipulare i contratti, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta quando il Segretario Comunale espleta le funzioni di pubblico ufficiale rogante; quando invece il rogito dei contratti viene effettuato dal notaio, competente a stipulare è il Segretario Comunale, il quale potrà delegare tale funzione ai responsabili dei servizi stessi.

— La facoltà di affidare ai dipendenti comunali di ruolo la redazione di progetti o elaborati complessi attinenti alla loro professionalità da vagliarsi di volta in volta con congrua motivazione in ciascuna fattispecie da affrontare. Il conferimento di questi incarichi è subordinato ad un corrispettivo economico il cui importo verrà determinato dalle norme vigenti o da interpretazioni analogiche determinate da valutazioni obiettive e quantificate con specifico atto deliberativo.

— Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi.

— Il Segretario comunale e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

— I responsabili dei servizi, nelle azione volta alla gestione di funzioni e servizi di loro competenza, elaborano, istruiscono e concretizzano l'azione amministrativa e tecnica; esercitano funzioni d'impulso, coordinamento e controllo nei confronti delle unità operative sottoposte; propongono al Segretario comunale gli atti da sottoporre agli organi elettivi, attestandone la regolarità tecnica.

— I responsabili dei servizi possono altresì stipulare i contratti, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, quando il Segretario Comunale esplica le funzioni di pubblico ufficiale rogante. Quando invece il rogito dei contratti viene effettuato dal Notaio, competente a stipulare è il Segretario comunale, il quale potrà delegare tale funzione ai responsabili dei servizi stessi.

— La facoltà di affidare a dipendenti comunali di ruolo la redazione di progetti o elaborati complessi attinenti alla loro professionalità da vagliarsi di volta in volta con congrua motivazione in ciascuna fattispecie da affrontare.

ART.60

Commissione di disciplina

1) É istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 61

COMMISSIONI DI CONCORSO

La composizione delle Commissioni di concorso è costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.

ART. 62

Autonomia finanziaria

1— Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2 — Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 63

Bilancio e programmazione finanziaria

1) Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.

3) Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

5) I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

6) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7) Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 64

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1) Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2) Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART.65

Revisione economica e finanziaria

1) Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.

2) Il revisore è scelto ai sensi dell'art.57, comma 2, della legge 8 giugno 1990,n.142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3) Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4) Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5) La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche ai sensi dell'art.62.

6) Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente Consiglio comunale.

ART. 66 Controllo di gestione

1) La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti del Comune.

2) Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a — lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e interventi di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;

b — i risultati economico—finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti.

3) I risultati delle verifiche periodiche comunicati al Consiglio Comunale.

4) La Giunta allega al Conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

CAPO II

LA RISCOSSIONE DEI FONDI

ART. 67 Servizio di tesoreria

Il Comune ha il servizio di tesoreria inteso alla:

— riscossione di tutte le entrate comunali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

— pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa;

— versamento delle rate di ammortamento dei mutui coperti da delegazione e dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978 n.702 convertito nella legge 8 gennaio 1979 n.3. Al rapporto di tesoreria si applicano le norme contenute negli articoli dal 166 al 174 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n.297 e successive modificazioni ed integrazioni comprese quelle apportate dal D.P.R. 28 febbraio 1988 n.43 che ha istituito il servizio centrale di riscossione nonché quelle della specifica convenzione di affidamento.

ART. 68 Difensore civico

1) Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, entro sei mesi dalla elezione della Giunta.

Per l'istituzione del difensore civico il Comune può stipulare convenzioni con altri enti al fine di realizzare un servizio associato con un unico difensore civico intercomunale.

2) Dura in carico cinque anni; comunque decade con lo scioglimento del consiglio comunale, esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore ed è rieleggibile, in continuità di mandato, una sola volta.

3) All'ufficio del difensore civico deve essere eletto un cittadino anche non elettore del Comune, in possesso di laurea, che dia garanzia di indipendenza, probità e che sia di provata esperienza e di riconosciuta competenza giuridico—amministrativa.

4) Non può essere eletto difensore civico:

a) chi abbia ricoperto nell'ultimo anno incarichi pubblici elettivi o, negli ultimi cinque anni, incarichi elettivi nell'ambito di partiti politici a qualsiasi livello, nonché chi sia stato candidato nelle precedenti elezioni politiche ed amministrative locali, regionali e nazionali;

b) chi si trova in condizioni di ineleggibilità a consigliere comunale;

c) chi sia membro del comitato regionale di controllo.

5) Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e può essere revocato, solo per inabilità ed inadempienza grave, con delibera consiliare approvata da due terzi dei consiglieri assegnati.

Nel caso di decadenza o di revoca, il consiglio riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.

ART. 69

Funzioni, prerogative e mezzi.

1) Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e potere di iniziativa ed agisce in particolare a tutela dei diritti e nell'interesse dei cittadini.

2) Il difensore civico:

a) risponde alle petizioni ed istanze dei cittadini, di associazioni, di enti ed organismi;

b) ha il diritto di accesso agli uffici, può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che gli sia opposto il segreto d'ufficio, salvi i casi di legge; può partecipare ai procedimenti amministrativi a tutela dei cittadini interessati;

c) può interloquire direttamente con gli amministratori e con i responsabili degli uffici e dei servizi e richiedere al Sindaco provvedimenti disciplinari a carico di questi ultimi;

d) segnala al Sindaco ed agli organi competenti, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;

e) può rendere pubblici i risultati della propria attività nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, fermo diritto—dovere di comunicazione del risultato ai cittadini richiedenti, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone;

f) può invitare l'amministrazione a riesaminare gli atti emanati se riscontra irregolarità e vizi procedurali;

g) presenta al consiglio entro il mese di aprile di ogni anno una relazione sulla attività svolta o sulle disfunzioni rilevate, con proposte per la loro eliminazione. La relazione è discussa dal Consiglio entro 60 giorni dal deposito. Può inviare altresì al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio nonché al Segretario, relazioni su specifici casi di particolare rilievo o che richiedano tempestiva segnalazione o urgente intervento;

h) è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.

3) Al difensore civico sono assegnate risorse finanziarie, personale e strutture adeguate alle funzioni.

La delibera regolamentare che disciplina l'ufficio del difensore civico prevede, oltre al rimborso spese, anche la assegnazione di una indennità percentualmente rapportata in relazione alla dimensione del Comune ed agli oneri della funzione.

ART. 70 Modifica dello Statuto

Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non sono trascorsi almeno un anno dalla sua entrata in vigore e successivamente, dalla sua ultima modificazione.

Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta, qualsiasi consigliere, due o più circoscrizioni che rappresentano almeno una popolazione pari ad un sesto di quella residente nel Comune.

L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello statuto, che deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3 della legge fondamentale, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

ART. 71 Pubblicità dello Statuto

Questo statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nel 4comma dell'art. 4 della legge, deve essere divulgato

nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione reale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera degli amministratori e funzionari del Comune.

Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

ART. 72 Regolamenti vigenti

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro due anni dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.

I regolamenti restano in vigore sino a scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo statuto.

Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano stati adeguati cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

ART. 73 Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione purché sia stato affisso per eguale periodo nell'albo pretorio del Comune.
